



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BARI SEZ. STACCATA DI TARANTO

SEZIONE 29

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | D'ANDREA | LUIGI | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CARLUCCI | GIUSEPPE | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | VENNERI | ANNA RITA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 205/14
depositato il 20/01/2014

- avverso la sentenza n. 365/2/13 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
TARANTO

proposto dall'ufficio: SO.GE.T. S.P.A.

difeso da:

GATTO ANNA MARIA
VIALE MAGNA GRECIA N.420/B 74100 TARANTO

controparte:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO N.150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:

COMUNE DI MONTEMESOLA
74020 MONTEMESOLA TA

COMUNE DI TARANTO
74100 TARANTO TA

Atti impugnati:

INVITO AL PAGAMENTO n° 12717 TARSUTIA 2008

SEZIONE

N° 29

REG.GENERALE

N° 205/14

UDIENZA DEL

17/12/2014

ore 09:30

SENTENZA

N°

195/29/15

PRONUNCIATA IL:

17/12/14

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

29.10.15

Il Segretario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza n.365, depositata il 14 maggio 2013, la prima sezione della C.T.P. di Taranto, in accoglimento del ricorso proposto da ██████████ nei confronti della Soget, del Comune di Taranto e del Comune di Montemesola per l'annullamento del sollecito di pagamento relativo a TARSU ed ICI degli anni dal 1998 al 2008, annulla l'atto opposto, perché ritiene la Soget non più abilitata all'esercizio dell'attività di riscossione, e compensa tra le parti le spese del giudizio.

La Soget appella la sentenza davanti a questa Commissione e ne chiede la totale riforma, ribadendo l'assoluta legittimità del proprio operato per essere stata l'attività di riscossione da essa esercitata prorogata sino a tutto il 30 giugno 2013 da precise disposizioni di legge.

██████████ resiste al gravame, impugna la sentenza con appello incidentale e ne chiede la riforma, osservando che i primi giudici, in palese violazione dell'art.112 c.p.c., hanno omesso di pronunciarsi sull'eccezione da lui sollevata circa l'infondatezza della pretesa per la mancata notifica di atti precedenti al sollecito.

All'udienza odierna, fissata per la trattazione, i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni trascritte in calce alle rispettive difese e la causa è stata rinviata per la decisione.

Per la sua evidente natura pregiudiziale ed assorbente d'ogni altra questione occorre esaminare l'eccezione di nullità della pretesa avanzata dalla Soget, proposta dall'appellato in via incidentale e fondata sul motivo della omessa notifica degli atti prodromici.

Il rilievo appare fondato.

Dalle risultanze processuali emerge, con assoluta chiarezza, che la notifica del sollecito non è stata preceduta dalla notificazione di nessun atto prodromico.

Nessuna valenza probatoria può, infatti, essere attribuita agli estratti di ruolo ed al referto di notifica dell'ingiunzione prodotti dalla Soget.

Rebus sic stantibus, s'impone la riforma della sentenza appellata dovendosi dichiarare per le ragioni dinanzi esposte, la nullità dell'atto impugnato.

Questa statuizione determina, logicamente, il rigetto dell'appello principale e la condanna dell'appellato, soccombente, al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali, che, al netto degli oneri accessori, si liquidano, per ambedue i gradi, in complessivi euro 1.000,00.

RGA 2015/14


P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello proposto da SOGET S.P.A. e, in accoglimento dello appello incidentale, proposto da ~~XXXXXXXXXXXX~~, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità dell'atto opposto.

Condanna SOGET S.P.A., soccombente, al pagamento delle spese del giudizio, che, complessivamente, liquida, per ambo i gradi, in euro 1.000,00, oltre oneri di legge se dovuti.

Così deciso in Taranto nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2014.

IL GIUDICE RELATORE



IL PRESIDENTE

